

UNA OBIEZIONE DI COSCIENZA

Ha fatto bene il Tribunale militare di Torino a mostrare clemenza verso l'allievo ufficiale Pietro Pinna, che si è rifiutato di partecipare all'addestramento militare del suo reparto, perché la coscienza non gli consente di preparare lo spirito ed il fisico a esercitazioni che hanno come fine l'efficienza di forze armate per l'eventualità di nuove azioni belliche.

La sentenza, che ha condannato il Pinna col beneficio della condizionale, ha tutta l'aria di voler essere una paternale; un richiamo al buon senso. E' probabile che il problema non servirà, perché il richiamo rimanga inascoltato. Ma è stato ugualmente opportuno far mostra di non aver preso la cosa troppo sul serio. I giudici non potevano tentare di smorzare l'alta protesta del giovane allievo ufficiale nel ridicolo; ma l'hanno ugualmente sminuita nel suo significato preudenziale per una stravaganza e giudicandola di conseguenza.

La posizione del giovane Pinna appare inascoltata qualunque sia stato l'apporto che alla sua tesi hanno cercato di recare degli illustri testimoni (uno dei quali viene presentato da un giornale come professore, niente di meno, che di pacifismo). E' una posizione insostenibile quella del Pinna, perché questo nostro obiettore di coscienza (« *resonans avis* » di una fauna esotica) non ha peraltro rivelato di possedere una eccezionale personalità religiosa. Il Pinna si rifà, nelle sue argomentazioni, al Vangelo; al Nuovo Testamento.

Ma poi, nonostante le citazioni dei testi sacri fatte dall'on. Calosso, Gesù non ha mai predicato la ribellione ai doveri verso lo Stato. Anzi « *dilecte a Cesare* » — disse — quel che è di Cesare », e, quando fu il momento, prestò il soldo e uscì i mercanti dal tempio a suon di nerbate. Ciò significa che egli non ha condannato la legge della violenza (« *vim vi repellere* »), ma ha inaugurato l'inesauribile casistica della « *guerra giusta* ». La Chiesa infatti non condanna la violenza in sé; ma riprova quelle applicazioni di essa che siano fatte contro giustizia. Quanto poi allo stabilire quali siano le « *guerre giuste* », questo è tutto un altro problema. I popoli, quando muovono alla guerra, dicono: Dio è con noi; e c'è indubbiamente, in questa affermazione, un grano di verità in ogni caso, almeno secondo una concezione immanentista. Perché un popolo, che s'impegna in una guerra, accentua o addirittura esalta la sua veste di protagonista della storia. Vedi un po', da una piccola concessione alla violenza, quando è applicata secondo un certo modello di giustizia, ma che in tal conclusione si può arrivare.

Per tornare al punto di partenza, la predicazione di Cristo non consente di respingere sempre e in ogni caso la violenza come mezzo per farsi valere. Si tratta di vedere soltanto quali sono le circostanze in cui si è fatto ricorso ad essa. Quindi il Pinna che legge il Vangelo e poi predica la non resistenza, dimostra di avere una grande confusione di idee in testa e non lascia capire che entro di lui parli un Dio nascosto.

Il Pinna ha poi commesso un errore imperdonabile: quello di accettare la testimonianza dell'on. Calosso e del prof. Capitini. I quali, è vero, non risulta che abbiano partecipato ad azioni di guerra sotto una divisa militare. Ma, quando la guerra divampò nel nostro paese e poi a poco a poco si trasformò in una terribile lotta civile, questi due testimoni del nostro obiettore di coscienza presero parte attiva alla contesa. Non valse a distoglierli, neppure il fatto che i lutti della guerra civile sono ben più dolorosi che quelli dei cigionati dalla guerra sulle frontiere contro un nemico straniero. Non furono distolti, perché ritennero che fosse una causa giusta; anzi senza per la liberazione dei loro paesi.

Siamo dunque tornati alla conclusione di prima: alla casistica della « *guerra giusta* ». Che è una casistica insidiosa; un ingranaggio assai pericoloso. Guai a metterci dentro un dito. S'incomincia con l'obiettore contro la guerra verso gli altri popoli, che pur ci sono fratelli in Cristo; e si finisce col farla contro coloro che inoltre ci sono affini per tradizioni patrie; per interessi economici; per ragioni culturali.

Con ciò non voglio dire che il giovane Pinna, che non vuole esercitarsi con le armi antiche che gli avranno messo in mano i suoi istruttori militari, tenga celato in casa, magari seppellito nell'orto, un mitra ultimo modello in perfetto stato di efficienza. No; non è per questo. Il Pinna ha preso questo suo atteggiamento, inconsueto fra i suoi coetanei, per un complesso di circostanze di cui probabilmente egli stesso non riesce a scervere bene quali siano veramente disinteressate nel senso più morale della parola. Però c'è un fatto che merita di essere attentamente considerato. L'episodio di Torino è un'opportuna occasione a questo riguardo. Molti, non coloro, purtroppo, da noi, che non restiti a fare il cosiddetto loro « *dovere sotto le armi* »; ma, se c'è da scendere in piazza, diventano leoni.

Non so quanto ci giovi al nostro vivere sociale ed alla nostra educazione politica.

e. ba.

Giornale dell'Emilia

Per gli obiettori di coscienza

un progetto di legge dell'on. Calosso

ROMA, 3 ottobre. Il caso del soldato Pietro Pinna, il quale or non è molto fu condannato per essersi rifiutato di frequentare il corso allievi uffragiamento, ha suscitato all'ingiarimento, ha suggerito all'iniziativa parlamentare per regolare la questione della obiezione di coscienza.

Secondo tale proposta gli obiettori di coscienza verranno giudicati da un tribunale perché sia cetti da un tribunale perché sia riconosciuta la loro qualità di uomini che per carattere, mentalità e abitudini di vita posseggono la dignità umana e il coraggio consueti alla loro non comune professione di fede.

Gli obiettori di coscienza riconosciuti verranno adibiti a servizi dove non si possa uccidere: coloro che non saranno riconosciuti verranno obiettori di coscienza durante il servizio militare, adibiti agli impieghi di maggior gravità o pericolosi e in casi estremi, qualora sia provata la frode, verranno puniti con la prigione da uno a cinque anni.

490 - 4/10

Riflettore

Segno dei tempi

Il processo Pinna ha riproposto improvvisamente all'opinione pubblica il problema degli obiettori di coscienza; un problema, a dir la verità, che non è stato mai troppo assente in un paese come il nostro, in cui la maggior parte degli abitanti lascia alle gerarchie della Chiesa cattolica il compito di risolvere i problemi che appartengono, in altri paesi, al geloso dominio della coscienza individuale.

L'argomento più comune opposto agli obiettori di coscienza è che se fosse ammesso il loro diritto di sottrarsi all'istruzione militare (che essi intendono come addestramento all'omicidio), troppe genti costierebbero questo comodo pretesto per sottrarsi all'obbligo del servizio militare e, in caso di conflitto, ai pericoli e alle fatiche della guerra. E' un argomento che fa impressione al primo momento ma che è privo, in realtà, di ogni consistenza. Infatti gli obiettori di coscienza si rifiutano, sì, di prepararsi all'uccisione dei loro simili ma offrono in cambio, a dimostrazione della loro buona fede, l'impegno di prestare dei servizi, come quelli di assistenza sanitaria, che non sono meno faticosi e pericolosi dei compiti affidati alle vere e proprie truppe combattenti.

La verità è che il movimento degli obiettori di coscienza, pur non avendo dal punto di vista delle sue conseguenze pratiche una grande importanza, si riconnette alla legittima rivolta morale che, come un fuoco assopito ma non mai spento, negli spiriti profondamente religiosi contro l'abbandono, da parte delle Chiese, delle più caratteristiche esigenze cristiane. E' un segno dei tempi e soprattutto un sintomo della crisi morale di alcuni ambienti della società capitalistica, tormentati e sguassati dalle contraddizioni che vengono, per ogni dove, a maturazione.

Corriere del Po - 2/9/49

Conto di spese

PER LA

LIQUIDAZIONE del prestito con Cessione del quinto dello stipendio

accordato al Sig. *Mazzali Andrea*

Impiego *Com. Regio* Residenza *Reano*

Cessione mensile *1000* per 60 mesi. - Cessione Totale L. *100000*

RITENUTE

Età <i>46</i>	1.° - Per spese (interessi R. M. assicurazione, bolli, contratti, registrazione e percentuale ecc.)			
Stipendio netto <i>2000</i>	comlessive L. <i>1000</i>	}		
Li. <i>20.6.1914</i>	2.° - Da versare al precedente Cessionario			
Il Compilatore <i>Com</i>	3.° - Spese dell'atto legale di quietanza			
V. per Controllo	4.° - Varie ed interessi per l'anticipo delle somme suddette in ragione del			
Li. <i>20.6.1914</i>	5.° - <i>Costo del commercio di liquidazione</i>			
L'incaricato <i>Com</i>			<i>1000</i>	
	Ricavo netto L.		<i>99000</i>	

Le spese di visita medica, di autentica notarile, registrazione e notifica dell'atto di cessione dell'impiegato non dipendente dallo Stato, non essendo comprese in quelle segnate in questo preventivo, sono a carico del cedente.

Approvo ed accetto il soprascritto conto col netto ricavo a mio favore di lire *99000* *ventanove mila e ottanta cent.* (scritto in lettere dal cedente).
 (firma del cedente) *Mazzali Andrea*
 (data) *1. luglio 1914*

LIQUIDAZIONE DEL PRESTITO. — Il mutuo all'impiegato governativo viene pagato subito dopo il rilascio del Benestare definitivo del Tesoro o delle Ferrovie di Stato. All'impiegato non dipendente dallo Stato il prestito viene pagato dopo la notifica del Contratto e dopo il rilascio del Benestare da parte dell'Amministrazione competente non appena la Cessione sarà stata liquidata dall'Istituto Cessionario.
 Per la rinnovazione della Cessione pendente è necessario far conoscere il nome ed il domicilio del precedente Cessionario, coll'indicazione della somma precisa che debesi pagare per ottenere l'atto legale di quietanza. Quest'Ufficio, dopo aver versato le somme necessarie ad estinguere il vecchio debito, non risponde in modo assoluto verso il cedente delle somme percepite in più dal Cessionario, al quale soltanto dovrà egli rivolgersi per reclamare tali eventuali rimborsi e la restituzione totale degli interessi maturati a senso dell'art. 17 Legge 30 giugno 1908 n. 335.
 Saranno conteggiate quelle somme che effettivamente risulteranno trattenute dal Cessionario per la stipulazione dell'atto.